

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 19/2010

24 Settembre 2010(*)

*Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....*

Oggi parliamo di.....

E' ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DEL REDDITO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE INSERENDO UN CODICE ATTIVITA' POCO INERENTE. LA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE LA FUNZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI STUDI DI SETTORE NONCHE' L'IMPORTANZA DEL CONTRADDITTORIO.

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA N. 19609 DEL 16 SETTEMBRE 2010

Ancora una sentenza "interessante" in materia di "studi di settore" e di "necessità del contraddittorio".

E' la N° 19609 del 16 settembre 2010 della S.C. di Cassazione che ha respinto un ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. Questa aveva emesso un "atto di accertamento" sulla scorta degli "studi di settore" inserendo, però, un codice di attività non consono all'attività effettivamente svolta dal contribuente.

Il "malcapitato" aveva effettuato ricorso alla CTP, in primo grado, senza successo ma il dispositivo era stato completamente ribaltato in sede di CTR. Da qui il ricorso in Cassazione dell'Amministrazione Finanziaria.

I giudici dell'interpretazione hanno ribadito la funzione degli "studi di settore" (id: non sono il Vangelo) e del "contraddittorio".

E' interessante riportare la motivazione: *"la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell' accertamento, con il contribuente; che, in tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall' area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell' applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente".*

Speriamo che l'Amministrazione Finanziaria riveda tali comportamenti.

NEL CASO DI INCIDENTI STRADALI CON IL COINVOLGIMENTO DI VEICOLI MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO CI SARA' UNA SUCCESSIVA VERIFICA IN AZIENDA PER CONTROLLARE TEMPI DI GUIDA E RIPOSO.

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO E TRASPORTI N. 74491 DEL 15 SETTEMBRE 2010.

Imprese del settore dell'autotrasporto merci c/terzi ancora nel mirino delle Autorità competenti. Sotto osservazione i tempi di guida e di riposo del personale dipendente specie in occasione di incidenti stradali.

Non è solo una disposizione di garanzia od emotiva alla luce dei vari incidenti stradali di cui si hanno notizia quotidianamente.

E' prevista, infatti, da una legge ben precisa di recente emanazione di riforma del "Codice della Strada" (Legge 29 Luglio 2010 n. 120 " Disposizioni in materia di Sicurezza Stradale") che ha introdotto, all'art. 179 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (id: Codice della Strada),

le seguenti disposizioni con il comma 8 bis: *"In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».*

Da qui l'emanazione di apposita circolare del Ministero dell'Interno e dei Trasporti (N. 74491 del 15 Settembre 2010) contenente le indicazioni di attuazione della norma.

NON ANCORA OPERATIVA LA DISPOSIZIONE CHE "SOSTITUISCE" IL REGISTRO DEGLI INFORTUNI. LO CHIARISCE IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDENDO AD UN QUESITO IL 1 SETTEMBRE 2010.

Il Ministero del Lavoro, in data 01 settembre 2010, rispondendo ad un quesito formulato, coglie l'occasione per ricordare che *la previsione di cui all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 (meglio conosciuto come Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro) non è ancora operativa.*

In particolare, tale comma prevede l'istituzione di un "Sistema Informatico Nazionale (SINP) dove confluiranno tutti i dati che potranno essere utili per la prevenzione degli infortuni. Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro (contenente le specifiche tecniche di tale sistema informatico) le disposizioni relative al registro infortuni non saranno più in vigore.

Nel frattempo ci toccherà continuare a vidimare l'apposito registro presso l'ASL competente e conservare lo stesso sul luogo di lavoro. Nel caso in cui l'attività sia di breve durata, caratterizzata da mobilità e svolta in sedi senza appropriate strutture amministrative, sarà possibile tenere il registro infortuni nella sede centrale dell'Azienda, sempre che le attività non siano ubicate oltre l'ambito provinciale.

IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SENZA L'ASSISTENZA DI UN SOGGETTO A CIO' LEGITTIMATO E NON OTTEMPERANDO ALL'ORDINE DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI NOMINA DEL DIFENSORE E' INAMMISSIBILE ESSENDOCI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.

CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA N. 19636 DEL 16 SETTEMBRE 2010

Ecco una magnifica pronuncia della S.C. di Cassazione in tema di "patrocinio obbligatorio nelle controversie innanzi le Commissioni Tributarie".

L'Assistenza tecnica ad opera di un soggetto legittimato dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 546/92 (fra i quali i Consulenti del Lavoro) e sempre che la controversia tributaria abbia un valore superiore a € 2.582,28, è obbligatoria.

Tale disposizione è stata confermata dalla S.C. di Cassazione, con sentenza n. 19636 del 16 settembre 2010, ancorchè con un distinguo. Si ha, infatti, la inammissibilità del ricorso per assenza del difensore tecnico solo quando il contribuente, intimato dal Presidente della Commissione Tributaria a provvedervi, non vi ottemperi!

Di particolare importanza scientifica la motivazione: *"Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000 (€ 2582,28), per effetto dell'interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartito dal Presidente della Commissione Tributaria. Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio: in tal caso, la riforma della dichiarazione d'inammissibilità da parte della commissione tributaria regionale non consente a quest'ultima di procedere direttamente all'esame del merito, ma impone, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza".*

GIOVEDÌ PROSSIMO, 30 SETTEMBRE 2010, SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO ALL'ENPACL DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% SUL VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA DELL'ANNO 2009.

Già in "Formare...Informando" n. 13/2010 vi avevamo dato informativa di questo adempimento. Tuttavia, in prossimità della scadenza ed in considerazione del fatto che siamo oberati da mille pensieri professionali, è "*melius est abundare quam deficere*" nella informativa e nel ricordo. Giovedì 30 settembre scade il termine per il versamento del contributo integrativo 2010 (volume d'affari IVA 2009).

Per il pagamento si potrà utilizzare:

1. il bollettino M.av. che è stato appositamente inviato dall'Ente. Se fosse necessario un duplicato, lo si potrà stampare direttamente dall'area riservata di Enpacl on line, oppure contattare il numero verde gratuito 800 248464 della Banca Popolare di Sondrio;
2. la Enpacl Card, senza alcuna commissione. E' possibile utilizzare la Enpacl Card anche per pagamenti rateali;
3. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico del possessore.

L'operazione di pagamento con carta di credito è stata semplificata: non è più richiesta la digitazione dei dati di riferimento del M.Av. Grazie a tale funzione, inoltre, si potrà conoscere lo stato dei pagamenti effettuati e stampare le relative ricevute.

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO*

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA
GRANATA, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO